

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 2002

ADDI' 15 MAR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ARACRI

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 336

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente:  
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57  
-Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo,  
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la  
migliore funzionalità dell'attività amministrativa -."



**OGGETTO:** Proposta di progetto di legge regionale concernente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa."

## LA GIUNTA REGIONALE



**SU PROPOSTA** dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 concernente "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" con la quale è stata data attuazione ai principi fondamentali della su citata legge 241/1990;

### **CONSIDERATO che:**

- la menzionata L.R. n. 57/1993 rinviava a vari regolamenti la disciplina dei procedimenti amministrativi e quella del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- fino ad oggi detti regolamenti non sono stati ancora emanati;
- sono intervenute, nel frattempo, sia con la L.R. 1.7.1996, n. 25 che con la nuova L.R. 18.2.2002, n. 6, fondamentali modifiche nell'organizzazione regionale - a partire dalle strutture organizzative e dai sistemi informativi che influiscono fortemente sui procedimenti amministrativi;
- sono state apportate importanti modifiche sia alla stessa legge di riferimento - la n. 241/1990 - che a quella - la L. n. 15/1968 - che disciplina le procedure dell'autocertificazione;

**RITENUTO**, per quanto sopra rappresentato, fermi restando i principi generali sanciti dalla legge n. 241/1990, di dover aggiornare la legge regionale n. 57/1993 alle modifiche nel

frattempo intervenute, per armonizzarla alle vigenti disposizioni e, in particolare:

- di sopprimere le norme incompatibili con quelle che disciplinano la nuova organizzazione delle strutture e del lavoro regionale;
- di ridurre i termini generali del procedimento da 90 e 180 giorni a rispettivamente 45 e 90 giorni;
- di rinviare al regolamento di organizzazione, che sarà emanato ai sensi della L.R. n. 6/2002, la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- di istituire, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento di organizzazione, la banca dati dei procedimenti amministrativi che dovrà contenere, oltre i procedimenti stessi, i responsabili e i termini di ogni singolo procedimento;
- di aggiornare la disciplina delle conferenze di servizio alle modifiche apportate alla legge 241/1990;

**VISTO** l'allegato progetto di legge, che si compone di 13 articoli, e la relativa relazione;

all'unanimità

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il progetto di legge allegato concernente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- 2) Di trasmettere il predetto progetto di legge al Consiglio regionale per la sua approvazione.



W

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

*“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57: **Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa**”.*

**Relazione**

La legge regionale n. 57/93 ha dato attuazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 241/90.

Essa prevedeva che la disciplina particolareggiata dei procedimenti amministrativi venisse effettuata con regolamento entro un anno dall'approvazione della legge medesima, anche per ridurre i termini che la norma generale fissava in **90** giorni e **180**, nel caso di procedimento in più fasi distinte.

La legge rinviava, inoltre, ad una successiva regolamentazione la disciplina del **diritto di accesso** ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.

A distanza di quasi **10 anni** l'amministrazione regionale non ha proceduto ad alcuna delle regolamentazioni di cui sopra, lasciando la garanzia del diritto di accesso alla personale disponibilità dei dipendenti ed il termine procedimentale uguale a quello generale fissato, appunto, in 90 e 180 giorni.

Nel frattempo, non soltanto sono intervenute **fondamentali modifiche** nell'organizzazione regionale, a cominciare dalle strutture di riferimento in attuazione della L.R. n. 25/96; non soltanto si sono notevolmente evoluti i **sistemi informativi** che influiscono fortemente sui procedimenti amministrativi; ma sono intervenute modificazioni **anche nella normativa di riferimento nazionale**, cioè nella stessa legge 241/90 (vedi, ad esempio, materia delle conferenze di servizi) e nella normativa che disciplina le procedure di autocertificazione.

In sostanza, la legge regionale in questione, al di là dell'affermazione di importanti principi, **è stata poco attuata ed è in gran parte superata.**

*[Handwritten signature]*

Si pone, pertanto, l'esigenza di aggiornare i contenuti della legge regionale n. 57/93 anche in considerazione del fatto che l'amministrazione regionale deve dare attuazione alla **recente legge sull'organizzazione** (n.6/2002) che modificherà profondamente, non soltanto le strutture organizzative, ma anche l'organizzazione del lavoro e, quindi, la **combinazione tra procedure amministrative e supporto delle tecnologie informatiche**.

Con la presente proposta di legge si vuole **mantenere le norme di principio** poste a garanzia dei cittadini e **sopprimere**, invece, quelle norme obsolete della legge n. 57 che disciplinano nel dettaglio procedure e definizione dei procedimenti, **utilizzando la stessa metodologia** che il Consiglio regionale ha già adottato per approvare la legge di riorganizzazione. Rinviare, cioè, ai regolamenti di organizzazione, già in fase di elaborazione, la disciplina di dettaglio dei procedimenti mantenendo come riferimento, oltre che la L.R. n. 57, la stessa legge n. 241/90.

Inoltre si **propone di ridurre i termini generali del procedimento**, da 90 e 180 giorni, rispettivamente a 45 e 90 giorni.

Infine si propone di **istituire la banca dati** dei procedimenti regionali che dovrà raggruppare, entro un anno di tempo dalla data del regolamento di organizzazione, tutti i procedimenti regionali, ivi comprese le singole procedure, i responsabili, i termini e quanto altro previsto dalla norma.


**Nel dettaglio**, con l'art. 1 si modificano i termini generali del procedimento stabiliti dall'articolo 4 della legge.

Con gli articoli 2, 6, 7 e 9 si sopprimono quelle norme obsolete che saranno nuovamente disciplinate in sede di regolamento di organizzazione.

Con l'articolo 3 si aggiorna la disciplina delle conferenze di servizi in relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nella legge 241/90.

Con l'articolo 4 si aggiorna il riferimento ad una normativa nazionale nel frattempo modificata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Con l'articolo 8 si sostituisce il vecchio articolo 39 che attribuiva al potere regolamentare la disciplina di dettaglio dei procedimenti amministrativi, prevedendo la istituzione della banca dati sui procedimenti regionali.

Con gli articoli 11 e 12, si propone le norme di rinvio alla disciplina del regolamento di organizzazione, rispettivamente, per l'organizzazione della Giunta e per quella del Consiglio regionale, così come, pure, con l'articolo 5 e 10.

Infine, con l'articolo 13 si definisce la decorrenza delle soppressioni delle norme precedenti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, al fine di evitare vuoti normativi.

Rimane da sottolineare che, a livello nazionale, è in corso un'ulteriore modifica della legge n. 241/90, per la quale è stato recentemente chiesto il parere della Conferenza unificata.

Poiché, però, i tempi di approvazione non saranno brevissimi e, peraltro, sono in fase di approfondimento le modalità attuative del Titolo V della Costituzione, recentemente entrato in vigore, si ritiene che le modifiche avanzate con la presente proposta **debbano trovare un'urgente approvazione** per non ritardare ulteriormente la riorganizzazione regionale, rinviando ad una successiva futura variazione legislativa le modifiche che nel frattempo saranno introdotte a livello nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





**Articolato della proposta di legge regionale concernente**

*“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57: **Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa**”.*

**Art. 1**

1. All'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Il procedimento amministrativo deve concludersi in un termine di 45 giorni, ovvero non superiore a 90 giorni qualora sia articolato in più fasi distinte.”*

**Art. 2**


1. Il Capo II *“Competenza e responsabilità del procedimento amministrativo”* (articoli 8, 9 e 10) ed il Capo III *“Partecipazione al procedimento amministrativo”* (articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16) della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, sono soppressi.

**Art. 3**

L'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 è sostituito dal seguente:

*“Art.17- Conferenza di servizi*


1. *Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in*



*procedimenti tra loro connessi, ovvero qualora in un procedimento si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni o di altre strutture o organi regionali e, comunque, in tutti gli altri casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari, il responsabile del procedimento propone l'indizione o, avendone la competenza, indice di regola una conferenza di servizi.*

- 2. La conferenza di servizi deve essere sempre indetta qualora le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati siano stati formalmente richiesti alle altre amministrazioni pubbliche competenti e non siano pervenute al responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione da parte delle stesse amministrazioni della relativa richiesta.*
- 3. L'indizione della conferenza di servizi spetta al soggetto competente all'adozione del provvedimento finale secondo il riparto delle specifiche competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti di organizzazione.*
- 4. La conferenza di servizi indetta tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni è disciplinata dagli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai regolamenti di organizzazione di cui agli artt. 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.*
- 5. La conferenza di servizi interna tra le strutture organizzative dell'amministrazione regionale è disciplinata dai regolamenti di organizzazione di cui agli artt. 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



#### Art. 4

All'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, l'ultima parte del comma 2 " *dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*" è sostituita dalla seguente.

*"dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

#### Art. 5

Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, dopo la parola "legge":  
sostituire "." con " ,"  
e aggiungere : " *e dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6*".

#### Art. 6

1. Gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 sono soppressi.

#### Art. 7

1. Il Capo VI " *Autocertificazione e presentazione dei documenti*" ( articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36) e gli articoli 37 e 38 del Capo VII " *Disposizioni finali*" della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 sono soppressi.

#### Art. 8

1. L'articolo 39 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 è sostituito dal seguente:

*"Art. 39 - Regolamenti*

*1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione emanato ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, , la giunta regionale, con uno o più regolamenti, disciplina i*

singoli tipi di procedimento amministrativo indicando, tra l'altro, per ognuno:

- a) le procedure da rispettare all'interno dell'amministrazione regionale;
- b) i termini relativi alle varie fasi procedurali;
- c) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione;
- d) le categorie di documenti per i quali esistono esigenze di riservatezza, ai fini sia della partecipazione al procedimento sia dell'accesso ai documenti;
- e) i casi ed i limiti per la conclusione degli accordi con gli interessati alla partecipazione al procedimento;
- f) i casi in cui è consentito l'inizio dell'esercizio di un'attività privata;
- g) le modalità per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto dei cittadini;
- h) le regole per la trattazione delle singole pratiche;
- i) le specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore che devono intendersi abrogate a norma dell'articolo 41 della presente legge;
- j) ogni altra indicazione prevista nel regolamento di organizzazione."

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, è istituita la banca dati dei procedimenti amministrativi regionali tenuta presso la struttura competente in materia di organizzazione.

#### Art. 9

1. L'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, è soppresso.

#### Art. 10

Alla fine del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, dopo la parola "operative":

sostituire "." con ","

e aggiungere : " e quelle dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### Art. 11

1. All'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, al comma 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

*“o) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché, le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*

### Art. 12

1. All'articolo 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, al comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

*“m) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché, le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*

### Art. 13

1. La soppressione delle norme di cui agli articoli 2, 6, 7 e 9 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





## REGIONE LAZIO

Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza

AREA ..... Attività Istituzionali .....

ROMA ..... 28 MAR. 2002 .....

SERVIZIO ..... Funzionamento Giunta 1/B1 .....

PROT. N. 28523 .....

Alla Presidenza del Consiglio  
Dipartimento Funzione Istituzionale  
Area Lavori Aula Consiglio  
Via della Pisana, 1301  
ROMA

OGGETTO: Trasmissione Proposta  
Legge Regionale

e p. c

Alla Struttura di Consulenza sulla  
Produzione legislativa  
SEDE

Assessorato Personale, Demanio  
Patrimonio e Informatica  
Struttura di consulenza Tecnica  
Amministrativa per il Decentramento  
SEDE

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15 marzo 2002.

(336) - Proposta di legge regionale concernente:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 - Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa -".

Il Dirigente del Servizio  
(Dr. Adolfo Papi)